

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE V. GRECO
Patrocinante in Cassazione
Via Catania, n. 27 - 90141 Palermo -
Tel. 091/ 349748. fax 091/349884

ATTO EXTRAGIUDIZIARIO

I Signori:

***** OMISSIS *****

tutti quali dipendenti in servizio di ruolo della Regione Siciliana inseriti nel III, IV, V e VI contingente d'uscita dei prepensionamenti ex art. 39 L.R. 10/2000, elettivamente domiciliati in Palermo in Via Catania n. 27, presso lo studio dell' avv.to Salvatore Vincenzo Greco che li assiste per incarico conferito con separato atto.

premessso

Con L.R. n. 10/2000 intitolata: “ **Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento**”, veniva recepita in Sicilia la riforma del rapporto di pubblico impiego, avviata sul piano nazionale dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ”.

Il Titolo VII della suddetta norma è intitolato:

“ RIORDINO DEL SISTEMA PENSIONISTICO”.

L'art. 39 al primo comma, recita testualmente :

“ Blocco dei pensionamenti anticipati “

1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti

che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73 “.

I commi successivi dispongono poi che :

“ 2) Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993.

3. Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di

presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento.

6. A far data dall'1 gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti.

7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

8. Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”.

- Con circolare del 07.06.2000, prot. n. 17278, l'amministrazione regionale competente (Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale – Gruppo I°), diramava istruzioni per consentire un “ **esodo** “ a “ **contingenti** “ del personale destinatario dell'art. 39 L.R. 10/2000, fissando al 17.11.2000 la data ultima di presentazione delle relative domande di prepensionamento;

- con singole istanze dirette alla amministrazione regionale, coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge hanno chiesto di essere collocati in quiescenza;

- gli odierni dichiaranti, potendo vantare una anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, hanno chiesto di essere collocati a riposo chi nel terzo, chi nel quarto, chi nel quinto e chi nel sesto contingente di uscita;

- con successiva circolare del 21.11.2000, prot. n. 29511, l'amministrazione regionale stabiliva che il collocamento in quiescenza sarebbe intervenuto in sei contingenti semestrali con le seguenti decorrenze:

1° 30 giugno 2001;

2° 31 dicembre 2001;

3° 30 giugno 2002;

4° 31 dicembre 2002;

5° 30 giugno 2003 ;

6° 31 dicembre 2003.

- Con circolare del 04.07.2001, prot. n. 21329, intitolata : “ *ISTRUZIONI APPLICATIVE art. 39, L.r. 10/2000* “ , l'Assessore Destinato alla Presidenza impartiva istruzioni agli assessorati, sulle modalità applicative al fine di “ *UNIFORMARE L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL PERSONALE, CUI E' DEMANDATO IL SEGUITO DI COMPETENZA PER IL PERSONALE DI CIASCUN UFFICIO MEDESIMO AMMINISTRATO* “.

- in suddetta circolare, dopo avere premesso che il numero delle domande di prepensionamento pervenute era risultato inferiore al LIMITE MASSIMO DEL 45% previsto dalla legge, veniva detto testualmente : “ *Pertanto questa Amministrazione si è determinata a favore dell'accoglimento di tutte le richieste di inserimento nei contingenti, espresse dai richiedenti*”;

- l'amministrazione regionale indi esaminava le domande presentate e, con D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001, approvava la graduatoria degli aventi diritto suddivisa in 6 contingenti semestrali d'uscita con decorrenza 31.06.2001, 31.12.2001 e così fino al 31.12.2003;

- suddetta graduatoria veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 bis del 25 luglio 2001;

- per quanto è a conoscenza degli odierni dichiaranti nessun soggetto ha presentato ricorso avverso suddetta graduatoria che è quindi divenuta definitiva ed esecutiva ai sensi di legge;

- in esecuzione di suddetto decreto, coloro che erano stati inseriti nel primo e secondo contingente venivano posti in quiescenza entro il 31.12.2001;
- improvvisamente il legislatore regionale, con un agire schizofrenico sotto l'aspetto giuridico e della politica sociale ed economica, muta completamente indirizzo ed in sede di esame d'aula approva la L.R. 26.03.2002 n.2 (finanziaria 2002) , inserendo una norma all'art. 5, il cui 5° comma recita testualmente : “ Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 39 della L.R. 15 maggio n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dal 1.1.2004 “
- in ossequio a suddetta norma, l'amministrazione (dopo aver approvato i contingenti di uscita ed avere fatto sorgere in capo dei destinatari un diritto soggettivo perfetto) ha disposto, con nota del 28.03.2002, la cancellazione dal ruolo solo di coloro che appartenevano al terzo contingente, i cui relativi provvedimenti di pensionamento però risultassero già repertoriati alla data del 26.03.2002.

Rileva immediatamente una prima inammissibile disparità di trattamento non solo tra quanti risultassero inseriti nei diversi contingenti, ma addirittura tra quanti appartenevano al medesimo contingente (il III), e ciò sol perché nei confronti di taluni non si era ancora perfezionato il procedimento di cancellazione dal ruolo, magari per ritardi imputabili agli impiegati del servizio preposto o per pura e semplice casualità (!!!!!??).

RITENUTO

Che alla data di entrata in vigore della L.R. 26.03.2002 n. 2, si erano verificati tutti i presupposti giuridici soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 39 della L.R.10/2000 per ottenere il beneficio accordato dalla norma;

- che non solo era stato emesso il provvedimento di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale, ma addirittura coloro che erano inseriti nei primi due contingenti di uscita e parte del terzo sono stati nel

frattempo collocati in quiescenza usufruendo del più volte citato art. 39 L.R. 10/2000;

- che il provvedimento di cancellazione dal ruolo, nel caso in esame, non può rivestire carattere sostanziale stante la specialità della norma applicata, siccome l'art. 39 ha introdotto eccezionalmente un nuovo e diverso sistema di pensionamento i cui presupposti risiedono nella finalità da un lato di ridurre il personale regionale (ed i relativi costi) entro il 31.12.1993 nella misura prefissata del 45% e, nell'altro, di riformare il rapporto di lavoro nel pubblico impiego e creare nuovi posti di lavoro;

- che il legislatore regionale, richiamando la L.R. 2/62, ai fini del riconoscimento dei requisiti pensionistici, non poteva negare il beneficio a coloro che entro la data prefissata del 31.12.2003 avessero maturato i 25 anni di servizio, siccome l'unico vero limite era costituito dal non superamento della quota del 45% del personale in servizio, in ciascuna categoria;

- che, in ogni caso, suddetto limite del 45% non venne superato nemmeno per numero di istanze di prepensionamento presentate, le quali risultarono essere di gran lunga inferiori al limite massimo previsto dalla norma;

- che nella fattispecie il legislatore aveva per così dire “ *cristallizzato* “ la posizione di diritto soggettivo in capo agli aventi diritto nella fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana del provvedimento di approvazione della graduatoria, facendo perfezionare il relativo diritto al momento dell'inserimento di ciascun richiedente in essa graduatoria o, al più, nel momento in cui la stessa fosse divenuta definitiva, senz'altro richiedere;

- che i dichiaranti hanno già maturato il diritto ad essere posti in quiescenza nelle rispettive date di accoglimento delle istanze e nei loro confronti non può essere applicata retroattivamente nessuna norma che modifichi il diritto quesito sorto ex art. 39 L.R. 10/2000, perché, altrimenti, si opererebbe una

inammissibile ed incostituzionale discriminazione tra soggetti che si trovano nella identica posizione giuridica soggettiva ed oggettiva.

In questo quadro, occorre inoltre far rilevare che il richiamato art. 39 aveva previsto il riordino del sistema pensionistico non oltre il 31.12.2003, data alla quale faceva riferimento per sospendere l'applicazione delle norme che consentono i pensionamenti di anzianità;

- che il legislatore regionale in precedenti occasioni aveva avuto modo di intervenire in analoga materia, disponendo sì il blocco dei pensionamenti di anzianità, salvaguardando però le posizioni soggettive di coloro che avessero presentato precedentemente domanda di pensionamento (ex plurimus L.R. 9/93 e L.R. 46/95) facendoli assurgere con ciò a diritti quesiti, siccome tutelati costituzionalmente e perciò intangibili e ciò in aderenza al principio secondo cui il diritto ad essere collocato in pensione costituisce uno dei diritti fondamentali dell'individuo che non può essere disatteso da norme successive a quelle che lo hanno riconosciuto , siccome in contrasto con l'art. 97 della Cost. che nel tutelare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, sanziona l'agire contraddittorio della P.A.

CONSIDERATO

Che i dichiaranti si trovano nelle identiche posizioni soggettive e oggettive di quanti hanno beneficiato della norma di cui all'art. 39 L.R. 10/2000 ;

- che sospendere nei loro confronti l'applicazione di suddetta norma equivale a discriminarli e ciò in aperto ed insanabile contrasto con l'art. 3 della Carta Costituzionale;

- che anche la Corte Costituzionale si è pronunciata su analoghe materie fissando il principio secondo cui una volta perfezionato il diritto al pensionamento risulta costituzionalmente illegittimo far caducare quel diritto con una norma successiva che agisca retroattivamente sul diritto già perfezionato.

Tutto quanto superiormente premesso, considerato ed esposto con il presente atto, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 come recepita dalla L.R. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARANO FORMALMENTE

- 1) ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Suo Presidente, legale rappresentante pro tempore per la carica elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Indipendenza- Palazzo D' Orleans;
- 2) ALL' ASSESSORE REGIONALE DESTINATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Suo Assessore Regionale legale rappresentante pro tempore per la carica elettivamente domiciliato in Palermo, Via Regione Siciliana n. 2226;
- 3) AI DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DI QUIESCENZA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE, in persona del suo Dirigente Generale pro tempore nel domicilio in Palermo, Via Regione Siciliana n. 2226, di volere intervenire, ex art. 9 L. 241/90, come recepita dalla L.R. 10/91, nel procedimento amministrativo finalizzato alla emissione nei loro confronti del decreto cancellazione dal ruolo regionale, di pensionamento e corresponsione del trattamento pensionistico definitivo.

PER L'EFFETTO INVITANO FORMALMENTE

Gli enti in indirizzo a provvedere, in conformità ai rispettivi doveri ed obblighi di legge e di istituto, segnatamente a compiere tutti gli atti necessari a riconoscere il diritto dei dichiaranti ad essere collocati in quiescenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge regionale 15.05.2000 n. 10 nei rispettivi III, IV,V e VI contingente di appartenenza e conseguentemente emettere nei loro confronti il decreto di cancellazione dai ruoli regionali in uno con tutte le conseguenze di legge ai fini previdenziali ed assistenziali

AL CONTEMPO DIFFIDANO GLI ENTI IN INDIRIZZO

A compiere atti che possano in via potenziale e concreta arrecare pregiudizio ai diritti maturati e maturandi dei dichiaranti.

LI AVVERTONO INOLTRE

di ritenerli, singolarmente ed in solido tra loro, civilmente responsabili di tutti i danni diretti ed immediati che dal colpevole agire ne sono derivati e di quelli che ne deriveranno in capo agli odierni dichiaranti.

CHIEDENO INOLTRE FORMALMENTE

DI CONOSCERE IL NOME DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE e/o UNITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO DI QUIESCENZA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO sopra indicato ed al contempo di fissare la data entro cui il procedimento di che trattasi dovrà iniziarsi e concludersi.

LI AVVERTONO INOLTRE

che decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, ed in difetto di idonea comunicazione interruttiva dei superiori termini, saranno adite tutte le vie giudiziarie, compresa quella penale, anche in ordine alla sussistenza nella fattispecie di ipotesi delittuose punite penalmente dall'art. 328 c.p., come introdotto e modificato dalla L. 241/90, per il riconoscimento dei diritti dei dichiaranti.

La presente da valere quale formale messa in mora ai sensi di legge.

Palermo li 30.12.2003

(NOTIFICATO IL 30 DICEMBRE 2003 AL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ALL'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA ED AL DIRIGENTE GENERALE AL PERSONALE)